

DELIBERA N. 416/24/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA SANITARIA DELLA REGIONE
LIGURIA (A.LI.SA.) PER LA VIOLAZIONE
DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 23 ottobre 2024;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS del 6 novembre 2017, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012 recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 332/24/CONS dell’11 settembre 2024;

VISTO il decreto del Presidente f.f. della Giunta regionale della Liguria n. 5126 del 31 luglio 2024 con il quale, a seguito delle dimissioni del Presidente uscente Giovanni Toti e d’intesa con il Presidente della Corte di Appello di Genova, sono stati convocati per i giorni 27 e 28 ottobre 2024 i comizi per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e per il rinnovo del Consiglio Regionale della Regione Liguria;



VISTA la delibera n. 398/24/CONS del 9 ottobre 2024, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle regioni Liguria, Emilia Romagna ed Umbria (ottobre – novembre 2024)*”;

VISTA la nota del 22 ottobre 2024 (prot. n. 0277175), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti dell’Azienda Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) a seguito della segnalazione del Presidente del Gruppo consiliare Partito Democratico - Articolo 1 sig. Luca Garibaldi “*in merito alla divulgazione sul sito istituzionale di A.LI.SA. di un avviso, in data 13 ottobre, e di un comunicato stampa, in data 14 ottobre, relativi all’avvio della campagna vaccinale antinfluenzale per l’anno in corso che riportavano per esteso e virgolettate delle parole pronunciate dall’assessore alla Sanità del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria dott. Angelo Gratarola*”, il tutto in violazione del divieto di comunicazione istituzionale, previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Al riguardo, il Comitato, dopo aver chiesto in data 17 ottobre 2024 le controdeduzioni, ritenendo sussistente per quanto accertato la violazione del divieto di comunicazione istituzionale sotto il profilo dell’impersonalità, ha proposto l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 10 della legge n. 28 del 2000;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute in data 18 ottobre 2024, con le quali la Segreteria della Direzione Generale A.Li.Sa. ha rappresentato che:

- 1) *il comunicato e la conferenza stampa del giorno 14 ottobre 2024 hanno la caratteristica richiesta della indispensabilità. Il tema in oggetto, infatti, è quello della campagna vaccinale contro l’influenza per la quale è necessario coinvolgere il maggior numero di soggetti possibili per garantire la massima copertura e, quindi, ridurre il più possibile i casi gravi (in particolar modo nei soggetti fragili) con conseguenze per la vita delle persone.*
- 2) *nel comunicato e nella conferenza stampa non sono stati trattati in alcun modo aspetti politici, ma soltanto quelli della campagna vaccinale. Le dichiarazioni riportate hanno il chiaro scopo di sostenere con forza l’invito a vaccinarsi, senza che sia stato fatto alcun riferimento alla campagna elettorale, né a tematiche di dibattito legato alle elezioni regionali.*
- 3) *sotto questo aspetto, risulta evidente come le dichiarazioni di esperti e professionisti (come evidentemente sono lo stesso Direttore Generale di Alisa e l’assessore alla sanità) rappresentano un elemento di forza per dare impulso alla campagna vaccinale che è l’unico obiettivo della comunicazione istituzionale svolta che ha avuto come interesse unico la salute dei cittadini;*

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad



eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che nel caso di specie tale divieto di comunicazione istituzionale, in assenza di specifiche disposizioni regionali, decorre dalla convocazione dei comizi per le elezioni regionali in Liguria a partire dal 12 settembre 2024, quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle votazioni, per proseguire fino alla chiusura delle operazioni di voto (28 ottobre 2024);

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

CONSIDERATO che le attività di comunicazione declinate nel citato articolo 9 della legge 28/2000 debbono essere ricondotte sotto il profilo soggettivo e oggettivo alle Pubbliche Amministrazioni e tra queste va ricompresa l'Azienda Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

CONSIDERATO, inoltre, che - come consolidato nella giurisprudenza dell'Autorità - la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di

comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che l'attività di informazione e comunicazione oggetto di accertamento è ricaduta nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente al 12 settembre 2024, data di convocazione dei comizi per le elezioni regionali in Liguria del 27 e 28 ottobre 2024;

PRESA VISIONE dell'attività di comunicazione accertata pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Azienda Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.), in particolare dell'avviso del 13 ottobre 2024 dal titolo *“Domani, lunedì 14 ottobre alle ore 12.00 conferenza stampa per la presentazione della campagna vaccinale antinfluenzale (presso farmacia San Giorgio di Via De Gasperi, zona Albaro a Genova)”* e del comunicato stampa del 14 ottobre seguente dal titolo *“Al via la campagna vaccinale contro l'influenza”*;

RILEVATO che tale attività di comunicazione secondo le risultanze istruttorie del Comitato regionale competente è stata realizzata dall'Azienda Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) attraverso i suoi canali di comunicazione istituzionale, e precisamente attraverso il sito *web* all'indirizzo: <https://www.alisa.liguria.it/>;

RITENUTO che tale attività di comunicazione appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto, pur presentando il requisito di indispensabilità per l'efficace assolvimento delle funzioni dell'Azienda Sanitaria della Regione Liguria in ordine all'imminente avvio della campagna vaccinale antinfluenzale per la tutela della salute pubblica, tuttavia non ricorre il requisito dell'impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito, come declinato negli orientamenti dell'Autorità (cfr. FAQ risposte a domande frequenti: <https://www.agcom.it/domande-frequenti-sul-divieto-di-comunicazione-istituzionale-durante-le-campagne-elettorali1>). In particolare, nell'avviso del 13 ottobre 2024 è previsto che alla conferenza stampa *“interverranno l'assessore alla Sanità di Regione Liguria, Filippo Analdi Direttore Generale di Alisa e Giuseppe Castello vicepresidente Federfarma Liguria”* e nel comunicato stampa del 14 ottobre seguente sono riportate dichiarazioni del seguente tenore: *“Negli ultimi anni - spiega l'assessore alla sanità di Regione Liguria Angelo Gratarola - abbiamo assistito a una diffusione del virus anticipata rispetto al periodo invernale. Quindi è bene vaccinarsi prima possibile: rimandare aumenta il rischio di contrarre l'influenza quando ancora non si è protetti. La vaccinazione è fondamentale per evitare di contrarre le forme più gravi dell'influenza. Raggiungere elevati livelli di copertura vaccinale consente inoltre di ridurre il numero di accessi in pronto soccorso legati alla diffusione del virus influenzale, mantenendo la capacità ottimale del sistema sanitario regionale nel rispondere ai fabbisogni dei cittadini”*, tutte queste indicazioni e modalità ultronee rispetto a quelle necessarie per



usufruire della prestazione sanitaria, in particolar modo per quanto riguarda le affermazioni dell'Assessore regionale uscente Gratarola, attualmente candidato al Consiglio regionale della Liguria;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza di quanto accertato alla disposizione contenuta nell'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere, per le motivazioni addotte e gli accertamenti istruttori effettuati, le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

RITENUTA necessaria, per quanto possibile, oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, anche, come prassi dell'Autorità, un comportamento conformativo dell'Amministrazione consistente nella rimozione delle sue conseguenze, nella specie, dell'avviso e del comunicato stampa oggetto di segnalazione e conseguente accertamento di violazione del divieto di comunicazione istituzionale;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

all'Azienda Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) di rimuovere la comunicazione istituzionale realizzata mediante la pubblicazione sul sito *web* dell'avviso del 13 ottobre 2024 dal titolo *“Domani, lunedì 14 ottobre alle ore 12.00 conferenza stampa per la presentazione della campagna vaccinale antinfluenzale (presso farmacia San Giorgio di Via De Gasperi, zona Albaro a Genova)”* e del comunicato stampa del 14 ottobre seguente dal titolo *“Al via la campagna vaccinale contro l'influenza”*, nonché di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza dell'avviso del 13 ottobre 2024 e del comunicato stampa del 14 ottobre 2024 a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione servizi media e tutela dei diritti fondamentali”*, all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata all'Azienda Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 23 ottobre 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba